

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 4 agosto 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 agosto 1977, n. 1249.Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa,
in Roma, ad accettare un legato Pag. 5530

1978

LEGGE 3 agosto 1978, n. 405.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione
di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in
seguito ad amnistia Pag. 5531DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 1978, n. 406.Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Bologna Pag. 5534DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 1978, n. 407.Modificazione allo statuto del libero Istituto superiore di
medicina e chirurgia dell'Aquila Pag. 5534DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 1978, n. 408.Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla
facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli alla
stessa facoltà dell'Università di Bari Pag. 5535DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 aprile 1978, n. 409.Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di
Pisa Pag. 5535DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 aprile 1978, n. 410.Riconoscimento della personalità giuridica della Società
sportiva Sturla, in Genova Pag. 5536DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 maggio 1978.Sostituzione di un componente il Consiglio superiore di
sanità Pag. 5536RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 19 luglio 1978.Scioglimento del consiglio comunale di Sannicola.
Pag. 5536

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Sanderson & Sons, in Messina Pag. 5537

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento
di Agnano Pozzuoli Pag. 5537

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1978.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro
supplente della commissione regionale per la manodopera
agricola del Lazio Pag. 5538

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipen-
denti dalla soc. A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane
Ricciardi, in Gaeta Pag. 5538

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria, in Casalnuovo di Napoli Pag. 5538

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro. Pag. 5539

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Concessione per un trimestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa Pag. 5539

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare Pag. 5539

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico Pag. 5540

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Concessione dal 29 agosto 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara Pag. 5540

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria molitoria operanti in provincia di Napoli. Pag. 5540

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara Pag. 5541

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti. Pag. 5541

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1978.

Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli Pag. 5541

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee Pag. 5548

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 5549

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Asti Pag. 5549

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di L'Aquila Pag. 5549

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni Pag. 5549

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì Pag. 5549

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari Pag. 5549

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza delle cattedre di selvicoltura II (selvicoltura speciale) e di estimo rurale e contabilità presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze Pag. 5549

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari Pag. 5549

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5550

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Elevazione, da cinquanta a centodieci, del numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, a posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria Pag. 5551

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno Pag. 5551

Ospedale dell'Annunziata di Sulmona: Concorso ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo addetto al centro di citologia diagnostica vaginale Pag. 5552

Ospedale di Lagonegro: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 5552

Spedali riuniti « S. Maria della scala » di Siena: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 5552

Ospedale « S. Matteo » di Pavia: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 5552

Ospedali civili di Genova: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso. Pag. 5552

Ospedale civico e Benfratelli di Palermo: Avviso di rettificazione Pag. 5552

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1977, n. 1249.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 1249. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Maria Podestà con testamento olografo pubblicato a rogito dott. Almerico Vegezzi, notaio in Piacenza, il 3 gennaio 1974, n. 16911 di repertorio, consistente in un complesso immobiliare sito in Piacenza, via Vincenzo Porri n. 14, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 7410, foglio 69, mappale 890, cat. A/7, classe 2^a, vani 9,5, R.C. L. 3.306; foglio 69, mappale 518/5, cat. C/6, classe 7^a, mq 14, R.C. L. 224, costituito da un villino edificato nel periodo 1° aprile 1959-23 marzo 1960 su di un'area della superficie di mq 560, indicata nel catasto terreni al foglio 69 con il mappale 189 di are 5,60 e R.D. lire 78,40, e di una rimessa ad essa annessa.

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978

Registro n. 5 Sanità, foglio n. 152

LEGGE 3 agosto 1978, n. 405.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni settanta;

c) per i reati previsti dall'articolo 57 (reati commessi col mezzo della stampa periodica) del codice penale, commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dall'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità;

e) per i reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

Art. 2.

Esclusioni oggettive dall'amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

385 (evasione) limitatamente alle ipotesi previste nel secondo comma;

391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive) limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma;

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-bis (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale; 644 (usura).

Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma, e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilità ricevuta o ritenuta, per sé o per un terzo, sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

b) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

c) ai reati previsti:

1) dall'articolo 41, primo comma, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) — e dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi e urbanistici sulle aree o edifici interessati, nonché da norme poste a tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche;

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, della stessa legge;

3) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonché dagli articoli 697, 698 e 699 del codice penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi);

4) dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato più grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave, sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più dei reati che danno luogo allo aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo questo ultimo.

Art. 3.

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 625, numeri 1 e 4, del codice penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dello articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.

Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575;

b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sen-

tenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

1) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data del decreto, sempreché le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal primo comma.

Art. 5.

Rinunciabilità dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 6.

Indulto

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 — aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625 — 628, primo e secondo comma e 629, primo comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale, anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, del codice penale.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4 e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'articolo 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella espiaata.

Art. 7.

Esclusioni oggettive dall'indulto

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica:

a) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);
- 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
- 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
- 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
- 285 (devastazione, saccheggio e strage);
- 286 (guerra civile);
- 306 (banda armata);
- 314 (peculato), salvo che nei casi di distrazione nell'ambito della pubblica amministrazione;
- 315 (malversazione a danno dei privati);
- 317 (concussione);
- 319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;
- 422 (strage);
- 428 (naufragio, sommersione o disastro aereo);
- 429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);
- 430 (disastro ferroviario);
- 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
- 432, primo e terzo comma (attentati alla sicurezza dei trasporti);
- 433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
- 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
- 438 (epidemia);
- 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
- 440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);
- 575 (omicidio) fuori dei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo della presente legge;
- 628, ultimo comma (rapina aggravata);
- 629, secondo comma (estorsione aggravata);
- 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

b) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli:

2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

c) alle pene per i reati finanziari; per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo.

Le esclusioni previste nel comma precedente non operano nei confronti dei reati rivolti a modificare l'ordinamento istituzionale della provincia di Bolzano, commessi fino a tutto il 31 dicembre 1967.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del primo comma le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave l'indulto si applica solo a quest'ultimo.

Art. 8.

Indulto per le pene accessorie

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato l'indulto.

Art. 9.

Revoca dell'indulto

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Art. 10.

Termine di efficacia dei benefici

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.

Art. 11.

Revoca e riduzione della sospensione della patente di guida

La sospensione della patente di guida disposta con la sentenza di condanna per un reato colposo è revocata quando per il reato da cui la sospensione dipende si applica l'amnistia. Quando per tale reato si applica l'indulto la durata della sospensione della patente è ridotta della stessa misura dell'indulto.

Art. 12.*Disciplina dell'azione civile
in seguito alla applicazione dell'amnistia*

Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decidono ugualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

La sentenza con la quale il giudice di appello o il giudice di rinvio, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decide sull'azione civile, può essere impugnata mediante ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 524 e seguenti del codice di procedura penale. In ogni caso, la Corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio, provvede ai sensi dell'articolo 541 del codice di procedura penale.

Quando il pretore, il giudice istruttore o il tribunale nel corso del giudizio di primo grado pronunciano sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato in seguito ad amnistia, il provvedimento di assegnazione di una somma alla parte civile ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, perde efficacia se non viene proposta azione in sede civile entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno in cui è pronunciata la sentenza non più soggetta ad impugnazione.

Il giudice civile con la decisione del merito può revocare il provvedimento indicato nel comma precedente.

Art. 13.*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 1978, n. 406.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 115 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica — indirizzo organico-biologico — sono inseriti i seguenti:

stereochimica organica;

chimica dei composti eterociclici.

Nello stesso articolo il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è modificato nel senso che dopo le parole: « di chimica organica » e « uno di chimica organica (I parte) », sono inserite rispettivamente le seguenti: « di fisica sperimentale » e « uno di fisica sperimentale (I parte) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 1978, n. 407.

Modificazione allo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14 - il testo della prima frase del secondo comma dell'art. 14, concernente il numero degli studenti che possono essere iscritti, per ogni anno di corso, è abrogato e sostituito con il seguente:

L'iscrizione al libero Istituto di medicina e chirurgia è riservata a non più di 122 studenti per ogni anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1978

LEONE

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 1978, n. 408.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli alla stessa facoltà dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari, adottata il 25 luglio 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli, adottata il 12 gennaio 1978, che consente al passaggio del posto di

assistente ordinario alla cattedra di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I della stessa facoltà dell'Università di Bari;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Michele Passantino e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Bari;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Michele Passantino, alla prima cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1978

LEONE

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 aprile 1978, n. 409.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:

storia della medicina greca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978

Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 aprile 1978, n. 410.

Riconoscimento della personalità giuridica della Società sportiva Sturla, in Genova.

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Società sportiva Sturla, in Genova.

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1978

Registro n. 3 Turismo, foglio n. 219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 maggio 1978.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 3 Sanità, foglio n. 243, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78, nonché alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Considerato che è deceduto in Houston (USA) il 25 gennaio 1978 il prof. dott. Edmondo Dino Raoul Malan, docente universitario in chirurgia generale;

Ritenuta l'opportunità di nominare al posto di chirurgia generale resosi libero il prof. dott. Giuseppe Pezzuoli, ordinario di patologia speciale chirurgica e pro-pedeutica clinica all'Università di Padova;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Giuseppe Pezzuoli viene nominato componente del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78 nella qualità di docente in chirurgia generale.

Il prof. dott. Giuseppe Pezzuoli viene assegnato alla sezione III.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1978
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 291

(6253)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 luglio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Sannicola.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sannicola (Lecce) — al quale la legge assegna 20 membri — non è riuscito a provvedere allo essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 marzo 1978 — entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43 — la sezione di Lecce del comitato regionale di controllo, con provvedimento del 21 aprile 1978 invitava il sindaco di Sannicola a convocare il consiglio comunale per provvedere in ordine al suddetto adempimento entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

Successivamente, non essendo stato adottato alcun provvedimento al riguardo, la stessa sezione, con determinazione del 23 maggio 1978, nominava un commissario *ad acta* sia per la formazione dello schema di bilancio non ancora predisposto dalla giunta municipale e sia per la convocazione del consiglio comunale, con l'espressa diffida che in caso di ulteriore inadempienza si sarebbe proceduto a norma del disposto dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Una seduta del consiglio comunale fissata per il 31 maggio u. s. su determinazione della giunta municipale, non aveva luogo per mancanza del numero legale, mentre nella seduta del 15 giugno u. s., disposta dal commissario regionale, il bilancio predisposto dallo stesso commissario, non veniva approvato.

La citata sezione di controllo, pertanto, di fronte alla inequivocabile volontà del civico consesso di non ottemperare ad un preciso obbligo di legge, con atto n. 116 del 20 giugno 1978 ha nominato un commissario *ad acta* che, con deliberazione in data 23 giugno u. s., ha provveduto all'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Lecce, allora, ritenuto che nella fattispecie si è verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969 ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, di cui ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrono pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento attesa la manifesta inadempienza del suddetto consiglio comunale rimasto carente in ordine al bilancio 1978, anche dopo la scadenza dei termini

di cui alla menzionata legge n. 964 — prorogati in base allo art. 1 della citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978 — entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sannicola ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Leopizzi.

Roma, addì 14 luglio 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Sannicola (Lecce) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio per l'esercizio 1978 neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sannicola (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Leopizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1978

PERTINI

ROGNONI

(6327)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanderson & Sons, in Messina.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. W. Sanderson & Sons, con sede in Messina, con effetto dall'11 settembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 settembre 1976, 21 gennaio 1977 e 11 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanderson & Sons, con sede in Messina, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SCOTTI

Il Ministro

del bilancio e della programmazione economica

MORLINO

p. Il Ministro del tesoro

TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DONAT-CATTIN

(6270)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 16 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1974, 19 dicembre 1974, 25 gennaio 1975, 27 gennaio 1975, 1° di-

cembre 1975, 2 dicembre 1975 e 19 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli (Napoli), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SCOTTI

Il Ministro

del bilancio e della programmazione economica

MORLINO

p. Il Ministro del tesoro

TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DONAT-CATTIN

(6271)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1978.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 3/2556 del 5 aprile 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, due rappresentanti dimissionari della CISL, l'uno effettivo, il sig. Domenico Costantini, l'altro supplente, il signor Agostino Massi, rispettivamente con i signori Nicolò Paternoster e Vincenzo Avella;

Decreta:

I signori Nicolò Paternoster e Vincenzo Avella sono nominati membri della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quali rappresentanti effettivo e supplente della FISBA-CISL, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Domenico Costantini e Agostino Massi, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5636)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1976, 4 gennaio 1977 e 5 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SCOTTI

Il Ministro

del bilancio e della programmazione economica

MORLINO

p. Il Ministro del tesoro

TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DONAT-CATTIN

(6276)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria, in Casalnuovo di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1978 al 7 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, lettere a) e b).

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Casalnuovo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6273)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari), è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 marzo 1978 al 18 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, lettere a) e b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6272)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Concessione per un trimestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con la quale è stata accertata, nell'area industriale di Siracusa, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori, dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento di parte dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6274)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza), è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1977 al 1° maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, lettere a) e b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6275)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1972, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978 con il quale è stata accertata, nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, sospesi dal lavoro entro il trimestre 23 novembre 1977-22 febbraio 1978, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6278)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Concessione dal 29 agosto 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vela confezioni di Pescara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6268)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977, 7 aprile 1977, 9 luglio 1977, 21 settembre 1977, 3 gennaio 1978 e 12 aprile 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora persistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6279)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vela confezioni di Pescara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Vela confezioni di Pescara è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6269)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1978 al 3 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6277)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1978.

Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili.

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili;

Visto il regolamento (CEE) n. 1515/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa, per la campagna 1978-79, l'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori, i pomodori pelati, i succhi di pomodori, le pesche allo sciroppo e le prugne secche, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto l'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 19 luglio 1978 ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484;

Visto il regolamento (CEE) n. 1610/78 della commissione, del 10 luglio 1978 che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione fissato per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto;

Considerata la necessità di adottare le disposizioni interne in conseguenza delle cennate misure particolari intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore dei concentrati di pomodori, pomodori pelati, succhi di pomodori, pesche allo sciroppo e prugne secche;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del regolamento (CEE) n. 516/77 del consiglio, del 14 marzo 1977 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1152/78 del consiglio, del 30 maggio 1978 e del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili, gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1530/78 ed integrati dalle norme successive del presente decreto, necessari all'erogazione degli aiuti all'industria di trasformazione, sono:

A) Regioni o enti pubblici da esse designati per:

1 controlli dei prezzi minimi di cui al successivo punto C) da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione ai produttori agricoli nelle regioni in cui non esistano associazioni riconosciute dei produttori;

1 controlli dei prezzi minimi specificati al successivo punto C) del presente art. 1 da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione alle associazioni di produttori che commercializzano direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratto con l'industria di trasformazione. Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente al controllo del prezzo minimo, sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa;

1 controlli, per sondaggio nell'impresa di trasformazione, delle quantità e delle qualità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 3-bis, par. 2, del citato regolamento (CEE) n. 516/77 durante la campagna di trasformazione, in appresso denominati « contratti di trasformazione »;

la verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa alla fine del periodo di trasformazione;

accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle norme di qualità in quanto esistenti;

la verifica di produttore agricolo definito ai sensi del terzo comma del successivo art. 2.

Le regioni, ai fini degli accertamenti di cui al quinto trattino sub A) potranno avvalersi della collaborazione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi

del Ministero dell'agricoltura e foreste, competenti per territorio, nonché dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e di ogni altro organismo o ente a ciò chiamato per legge.

B) Gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle aziende di trasformazione delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

C) Le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, indicate nell'allegato 1, in appresso denominate associazioni di produttori agricoli così come definite dal regolamento (CEE) n. 1530/78 infracitato, per il controllo dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli, previsti nei suoi diversi livelli dal regolamento (CEE) n. 1515/78 della commissione, del 30 giugno 1978 e dall'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 19 luglio 1978 ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484.

D) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione maggiormente rappresentative per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

E) Le associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di trasformazione.

Art. 2.

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 3-bis del regolamento (CEE) n. 516/77 del consiglio in data 14 marzo 1977 modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1552/78 del consiglio in data 30 maggio 1978 e del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, e successive modificazioni.

I contratti di trasformazione devono altresì indicare l'associazione dei produttori, scelta dai produttori agricoli stessi nell'elenco allegato al presente decreto, siano essi associati o meno, salvo il caso che si tratti di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori.

Agli effetti del presente decreto si intende produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato 1-bis del regolamento (CEE) n. 516/77, così come definito dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978 e sue successive modificazioni.

Art. 3.

Ai fini di consentire alle regioni od alle associazioni di produttori di cui al precedente articolo, indicate nei contratti di trasformazione, un efficace controllo sul rispetto del prezzo minimo previsto dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978 e dall'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 19 luglio 1978, ai sensi e per gli

effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, i trasformatori dovranno trasmettere, secondo i casi, alle regioni competenti per territorio od alle predette associazioni:

un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, intervenuto fra il trasformatore ed il produttore singolo od associato, immediatamente dopo la conclusione del contratto stesso e prima della sua data di decorrenza;

copia delle bolle di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità varietale, ove sia necessario, del prodotto consegnato;

elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato.

Il trasformatore dovrà altresì curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale il trasformatore stesso trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, sia trasmesso un pari elenco alle regioni, nei casi previsti al primo e secondo trattino dell'art. 1, sub lettera A), ovvero alle associazioni dei produttori indicate nei contratti di trasformazione.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione di cui all'art. 2 del presente decreto, mediante assegni circolari tratti su un istituto bancario prescelto dal trasformatore medesimo.

Art. 4.

Un esemplare del contratto di trasformazione deve comunque essere sempre trasmesso, a cura del trasformatore, alla regione competente per territorio ed alla propria Associazione nazionale di categoria, di cui alla lettera D) dell'art. 1; nel caso di cooperative di trasformazione, tale esemplare deve essere trasmesso alla propria Associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza di cui alla lettera E) dello stesso art. 1.

A tali associazioni dovranno essere altresì trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico di cui all'art. 10 del presente decreto nonché dei libri paga.

Nel caso che il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuno degli organismi nazionali di categoria, ovvero a nessuna associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, lo stesso avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quello da lui scelto, possibilmente il più rappresentativo rispetto al proprio territorio.

Art. 5.

Le associazioni di produttori, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratto di trasformazione nel rispetto del prezzo contrattato e del prezzo minimo voluto dal regolamento (CEE) n. 1515/78 della commissione, del 30 giugno 1978, trasmettono al trasformatore, entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Art. 6.

Le regioni, espletato i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 1, trasmettono al trasformatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino in particolare i quantitativi di materie prime entrate in azienda di trasformazione, le quantità di prodotti finiti ottenuti dalla

trasformazione di prodotto fresco, distinguendo quelle ottenute da materie prime consegnate in esecuzione dei contratti di trasformazione, la rispondenza tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto ai sensi del successivo art. 11 nonché la conformità del prodotto finito alle norme di qualità vigenti.

Art. 7.

Copia del certificato rilasciato ai fini dell'esportazione dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari, attestante la rispondenza dei prodotti al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, può essere considerato, per le quantità in esso indicate, documento valido ai fini della rispondenza del prodotto alle norme di qualità.

Art. 8.

Le associazioni nazionali di categorie delle industrie di trasformazione maggiormente rappresentative, accertata per ciascuna azienda la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata, di cui al punto D) del precedente art. 1, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

Analoga certificazione, attestante la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata dovrà essere rilasciata alle imprese cooperative di trasformazione da parte delle associazioni nazionali di cui al punto E) del precedente art. 1.

Art. 9.

Gli ispettorati provinciali del lavoro sentite le organizzazioni sindacali che hanno stipulato i contratti collettivi di categoria rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

Art. 10.

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4 punto 2 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978 è fatto obbligo ai trasformatori di istituire un registro di carico e scarico, nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente, in particolare:

a) nella parte riguardante il carico:

numero di registrazione e data delle partite di prodotto entrate nello stabilimento;

numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione della quantità di prodotto accettato, espresso in peso netto;

indicazione del conferente ed estremi del relativo contratto;

quantità di prodotto rifiutato perchè non conforme all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione ed a quelle dell'accordo interprofessionale nazionale 19 luglio 1978;

numero e data della fattura;

quantità di prodotto passato alla trasformazione, distinguendo quello oggetto di contratto di trasformazione.

Per quanto riguarda il pomodoro deve altresì risultare l'indicazione varietale del prodotto e la relativa destinazione;

b) nella parte riguardante lo scarico:

la quantità di prodotto finito ottenuto giornalmente dalla trasformazione delle materie prime espressa in peso netto;

la quantità di prodotto condizionato distinto per formato.

Con riferimento al pomodoro, le quantità di prodotto trasformato, devono essere distinte per concentrato, pomodoro pelato e succo, indicando per il concentrato e il succo: il grado rifrattometrico; per i pomodori pelati: se trattasi di San Marzano o altro tipo lungo.

Art. 11.

La seguente tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto dovrà essere applicata dalle industrie di trasformazione ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi dell'art. 5, punto 1 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978.

Prodotto trasformato ottenuto riferito ad 1 kg netto	Materia prima impiegata in kg
concentrato 28/30	6,4
succo da 3,5 a 5 residuo secco	1,03
succo da 5 a 7 residuo secco	1,20
pelati	1,10

Per le pesche allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendersi in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 70%.

Art. 12.

Ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi del ripetuto art. 5, punto 1 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, per le varietà degli imballaggi e i diversi gradi di concentrazione, per quanto riguarda i concentrati di pomodoro, si fa espresso riferimento ai coefficienti indicati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1610/78 della commissione del 10 luglio 1978.

I coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione, per la campagna 1978-79, per le prugne secche ed al prezzo minimo per i produttori sono indicati nell'allegato 2 dello stesso regolamento.

Per le pesche sciroppate condizionate il peso sgocciolato deve risultare almeno pari al 53 % del peso netto indicato sulla confezione e lo sciroppo in essa contenuto deve essere di almeno 14 gradi brix.

Per il succo si fa rigoroso riferimento al tenore in estratto secco previsto dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1515/78 della commissione, del 30 giugno 1978.

Assimilabili ai succhi, ai fini del solo aiuto comunitario, sono i cosiddetti passati di pomodoro in quanto preparati sotto forma liquida e senza corpi solidi e con un tenore di estratto secco previsto dallo stesso regolamento (CEE) n. 1515/78.

Art. 13.

Il trasformatore, concluse le operazioni di trasformazione, al più tardi nei novanta giorni successivi presenta domanda di aiuto alla produzione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A.

Tuttavia per le prugne secche il trasformatore può presentare per ciascuna campagna due domande di aiuto, la prima riguardante i prodotti ottenuti entro il 31 dicembre e la seconda riguardante il prodotto dopo tale data.

Art. 14.

La domanda di aiuto deve recare:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) l'indicazione delle quantità ripartite per contratti di trasformazione o eventuali clausole aggiuntive di materie prime che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978 nonché a quelle previste dalla normativa di qualità richiamate dall'accordo interprofessionale nazionale 19 luglio 1978 e che sono, state consegnate in esecuzione di tali contratti o eventuali clausole aggiuntive;

c) la fattura debitamente quietanzata dal produttore delle materie prime di cui alla lettera b), dalla quale risulti che esso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo, previsto dal regolamento (CEE) n. 1515/78 della commissione del 30 giugno 1978 e dall'accordo interprofessionale nazionale 19 luglio 1978;

d) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenute dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera b), suddivisa per tipo di imballaggio.

Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo debbono essere indicate le quantità ottenute nel corso del periodo previsto dalla trasformazione.

Per quanto riguarda i concentrati di pomodoro l'indicazione di cui alla lettera d) può essere completata dalla menzione della quantità di concentrato, non superiore al 15 % della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità il cui processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere presentata all'A.I.M.A. al più tardi il 31 marzo della campagna relativa;

e) attestato rilasciato dalla associazione dei produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore. Tale attestato sarà rilasciato dalla Regione in caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente con associazioni di produttori;

f) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore, nonché certificazione che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità e quanto altro disposto dal presente decreto; ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 7 e certificazione infine sulla prescritta natura giuridica di produttore agricolo;

g) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro nonché del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatori e conservieri, convalidata dal locale Ispettorato del lavoro, nonché quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

h) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito.

Art. 15.

Nel caso di cooperative agricole che siano al tempo stesso di produzione e trasformazione la domanda di aiuto deve recare:

- a) denominazione e sede sociale;
- b) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa;
- c) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
- d) certificato del tribunale di data non anteriore a tre mesi in ordine al possesso dei diritti civili;
- e) elenco dei soci conferenti del prodotto, oggetto di aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 516/77 del consiglio, del 14 marzo 1977 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1152/78 del consiglio del 30 maggio 1978, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto trasformato, firmato dal legale rappresentante;
- f) l'indicazione delle quantità, ripartite per impegni di conferimento che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978 nonchè a quelle dell'accordo interprofessionale nazionale 19 luglio 1978 e che sono state conferite in esecuzione di tali impegni;
- g) impegno di conferimento, con la dichiarazione del produttore attestante che la cooperativa gli ha corrisposto un prezzo almeno pari al prezzo minimo previsto dal regolamento (CEE) n. 1515/78 della commissione del 30 giugno 1978;

h) copia notarile del bilancio consuntivo e di previsione approvato dall'assemblea nel quale siano state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per varietà di prodotto e il prezzo attribuito o già corrisposto per le stesse.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda entro i termini prescritti dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, del bilancio consuntivo, è consentito, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di un bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che all'uopo dovrà contenere alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze contabili aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

i) il bilancio dovrà prevedere un elenco allegato facente parte integrante di esso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto e il prezzo minimo garantito dal più volte citato regolamento (CEE) n. 1515/78 della commissione;

l) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenute dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera f).

Per quanto riguarda i concentrati di pomodoro l'indicazione di cui alla lettera l) può essere completata dalla menzione delle quantità di concentrato, non superiore al 15% della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità il cui processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che deve essere presentata al più tardi il 31 marzo della campagna relativa;

m) copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati, parte integrante di esso;

n) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità di magazzino;

o) certificato di analisi rilasciato dalle regioni o per loro delega dai servizi di vigilanza repressione frodi o da altro organismo od ente abilitato per legge ai controlli di cui all'art. 1, lettera A), del presente decreto che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità e quanto altro disposto dal presente decreto, ovvero copia del certificato rilasciato dall'istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 7;

p) dichiarazione della cooperativa di trasformazione, nel caso che la stessa si avvalga di personale estraneo alla cooperativa medesima, di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatori e conservieri, convalidata dal locale Ispettorato del lavoro, nonchè quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

q) attestato delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciuto sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito.

Art. 16.

E' demandato alle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività demandate, con il presente decreto, alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Art. 17.

Alla corresponsione degli aiuti alla produzione previsti dall'art. 3-bis del regolamento (CEE) n. 516/77 del consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A.

Art. 18.

Gli aiuti alla produzione di cui al precedente articolo sono concessi in conformità delle disposizioni e nelle misure stabilite dai regolamenti (CEE) n. 1515/78 e n. 1530/78 della commissione entrambi in data 30 giugno 1978 adottati in attuazione del regolamento (CEE) n. 516/77 del consiglio da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 1152/78 del consiglio del 30 maggio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1978

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE
DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2-4-1969	1	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Renato Serra, 14, Cesena (Forlì)
2-4-1969	2	A.P.O. IV ZONA - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona	Via A. Locatelli, 1, Verona
2-4-1969	4	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica); S. Donà di Piave (Venezia)
2-4-1969	5	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Ermete Zacconi, 14, Bologna
26-4-1969	6	CON.E.C.OR. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole	Piazza della Costituzione, 8, Bologna
28-8-1969	7	CON.CO.PR.A. - Consorzio cooperativo produttori agricoli	Via Segantini, 10, Trento
28-8-1969	8	C.O.R. - Consorzio ortofrutticolo ravennate	Via Faentina, 106, Ravenna
18-9-1969	9	C.P.O.V.T. - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via Podiani, 11, Perugia
18-9-1969	10	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65, Bologna
25-10-1969 18-3-1972 (Var. denom.)	11	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Roma, 47/C, Fano (Pesaro)
25-10-1969	12	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via De Lai, 12, Bolzano
25-10-1969	13	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia	Piazza Bellini, 19, Catania
25-10-1969	14	C.I.O.D. - Consorzio interprovinciale Ortofrutta Delta	Corso Porta Reno, 103, Ferrara
29-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e di Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi ed altra frutta	Via Amendola, 37, Bari
14-2-1970	16	A.P.R.O. - Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli	Via Girolamo Rossi, 5, Ravenna
14-2-1970	17	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi	Via A. Volta, 98, Capo d'Orlando (Messina)
14-2-1970	18	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 32, Brindisi
14-2-1970	19	A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli	Via Urbana, 169/A, Roma
21-3-1970 29-10-1974 (Nuova denom.)	20	Fruttadoro - Consorzio Fruttadoro di Romagna soc. coop. a r.l.	Via Dismano, Pievesestina di Cesena (Forlì)
21-3-1970	21	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della Marca Trevigiana	Corso del Popolo, 34, Treviso
21-3-1970	22	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73, Pisa
21-7-1970	23	C.O.P. - Cooperativa ortofrutticoli polesana	Via Oslavia Campagna, 19, Lendinara (Rovigo)
21-7-1970 5-2-1976 (Var. denom.)	24	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciale	Via Marchese di Villabianca, 82, Palermo
21-7-1970	25	Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle province di Potenza e Matera	Vico 2° Annunziatella, 61, Matera
10-8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19, Teramo
10-8-1970	27	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno	Via Pontano, 44, Napoli Via Cesare Battisti, 50, Caserta
25-8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Viale Virgilio, 140/142, Taranto
30-11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumi	Via Bernardo, 5 (uff. esecutivi), Catania Villaggio Biviere, Lentini (Siracusa)
18-3-1971	30	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima	Via S. Pio X, 21, Venezia-Mestre
18-3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18, Bolzano

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
18-3-1971	33	CON.AGR.US. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via degli Oleandri, 2, Acireale (Catania)
18-3-1971	34	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli Pisani	Viale Bonaini, 71, Pisa
5-4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Giustizia, 2, Fano (Pesaro)
6-5-1971	36	A.R.P.O. - Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige	Via Conciapelli, 69, Bolzano
1-6-1971	37	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati	Via Rosmini, 42, Trento
1-6-1971	38	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli Medio Adige	Via Paiette, 7, Castelbaldo (Padova)
1-6-1971	39	A.S.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano	Piazza Gramsci, Giugliano (Napoli)
29-7-1971	40	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia	Via Roma, 20, Gorizia
29-7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli piemontesi	Via Monte Zovetto, 20, Cuneo
11-8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del Salernitano	Via Pirro, 12, Salerno
1-2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoltori estensi soc. coop. a r.l.	Piazzetta Schiatti, 8, Ferrara
18-3-1972	44	Associazione di zona tra produttori di agrumi delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria	Via T. Campanella, 52, Reggio Calabria
18-3-1972	45	Associazione ionica produttori ortofrutticoli ed agrumai	Via Pitagora, 96, Taranto
18-3-1972	46	A.C.O. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro ed Urbino	Via Garibaldi, 75, Fano (Pesaro)
18-4-1972	47	A.P.O.L. - Associazione produttori ortofrutticoli livornese	Via Pacinotti, 10, Cecina (Livorno)
10-8-1972	48	Gruppo produttori asparagi, soc. coop. a r.l.	Baricella (Bologna)
10-8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Rosarno (Reggio Calabria)
10-1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticolo valtellinese	Ponte in Valtellina (Sondrio)
29-5-1973	51	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Bergamo, 26, Cles (Trento)
18-12-1971	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Clemente, 1, Milano
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via Roma, 10, Caserta
2-12-1974	54	A.I.P.A.O. - Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Sicilia, 29, Catania
2-12-1974	55	Sicula - Associazione interprovinciale tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Butera, 169, Bagheria (Palermo)
8-2-1975	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi	Via Nazionale, 178, Rosarno (Reggio Calabria)
1-8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli	c/o Studio Greco, Via Villafranca, 29, Palermo
5-11-1975	58	Agri Sud - Associazione orto-floro frutticola sud orientale	Via R. Cancellieri, 89, Vittoria (Ragusa)
5-2-1976	59	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli della Sicilia	Ragusa
5-2-1976	60	A.I.N.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli	Parma
5-2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese soc. coop. a r.l.	Bagheria (Palermo)
12-1-1977	62	Etna - Consorzio provinciale fra le cooperative agricole	Piazza P. Lupo, 8, Catania
15-1-1977	63	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico (Matera)
15-1-1977	64	A.R.P.O.A. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Viale Aventino, 26, Roma
15-1-1977	65	AS.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17, Parma
18-2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della provincia di Ragusa	Via Natalelli, 117, Ragusa
26-4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano	Via C. Rosaroll, 77, Napoli
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Appia km 181 loc. Maiorisi - c/o U.N.I.C.O.O.P., Teano
21-12-1977	69	Con.co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortofrutticoli della provincia di Salerno	Via Astuti, 121, Nocera Inferiore
27-12-1977	70	P.A.Cos. - Associazione produttori agricoli Costantina	Via A. Alagona, 37, Catania
27-12-1977	71	APO.PA. - Associazione produttori ortofrutticoli e di patate	Via Lufrano, Volla (Napoli)
3-3-1978	72	Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.M.P.O.A.	Via C. Battisti, isolato 217, Messina
3-3-1978	73	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari «Bruzia»	Via Canale Doria, 28, Cosenza
3-3-1978	74	Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli «A.I.P.P.»	Via Vittorio Veneto, 138, Crotona
29-3-1978	75	Associazione regionale frutticoltori - Piemonte	Via Trotti, 40, Alessandria

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1452/78 del consiglio, del 19 giugno 1978, relativo all'applicazione delle decisioni n. 1/78 e n. 2/78 della commissione mista CEE-Austria, transito comunitario, recanti emendamento alle appendici dell'accordo.

Decisione n. 1/78 della commissione mista CEE-Austria, transito comunitario, del 20 aprile 1978, recante emendamento dell'appendice III dell'accordo.

Decisione n. 2/78 della commissione mista CEE-Austria, transito comunitario, del 20 aprile 1978, recante emendamento alle appendici dell'accordo.

Regolamento (CEE) n. 1453/78 del consiglio, del 19 giugno 1978, relativo all'applicazione delle decisioni n. 1/78 e n. 2/78 della commissione mista CEE-Svizzera, transito comunitario, recanti emendamento alle appendici dell'accordo.

Decisione n. 1/78 della commissione mista CEE-Svizzera, transito comunitario, dell'8 maggio 1978, recante emendamento all'appendice III dell'accordo.

Decisione n. 2/78 della commissione mista CEE-Svizzera, transito comunitario, dell'8 maggio 1978, recante emendamento alle appendici dell'accordo.

Pubblicati nel n. L 174 del 28 giugno 1978.

(160/C)

Regolamento (CEE) n. 1454/78 del consiglio, del 26 giugno 1978, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria.

Accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria.

Regolamento (CEE) n. 1455/78 del consiglio, del 26 giugno 1978, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco.

Accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1456/78 del consiglio, del 26 giugno 1978, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

Accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

Regolamento (CEE) n. 1457/78 del consiglio, del 26 giugno 1978, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1458/78 del consiglio, del 26 giugno 1978, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania.

Accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania.

Regolamento (CEE) n. 1459/78 del consiglio, del 26 giugno 1978, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese.

Accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese.

Regolamento (CEE) n. 1460/78 del consiglio, del 26 giugno 1978, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana.

Accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana.

Pubblicati nel n. L 175 del 29 giugno 1978.

(161/C)

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1461/78 del consiglio, del 26 giugno 1978, per l'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 1462/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa gli importi del contributo per il compenso delle spese di magazzino nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1463/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa per la campagna saccarifera 1978-79 gli importi forfettari per le spese di magazzino e di condizionamento nonché il premio per lo zucchero greggio di cui al regolamento (CEE) n. 2103/77.

Regolamento (CEE) n. 1464/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del contributo gravante sulla produzione di isoglucosio ottenuta nel periodo dal 1° luglio 1978 al 30 giugno 1979.

Regolamento (CEE) n. 1465/78 della commissione, del 29 giugno 1978, relativo alla compensazione da concedere in caso di svantaggio subito da taluni esportatori di zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1466/78 della commissione, del 28 giugno 1978, che ripristina nel Regno Unito gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 1467/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1288/78 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1468/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1469/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1470/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1471/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1472/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1473/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1978, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1474/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1978, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1475/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° luglio 1978, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1476/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1477/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1478/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1479/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1480/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1481/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1482/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Decisione n. 1483/78/CECA della commissione, del 14 giugno 1978, che adegua i prezzi minimi per i larghi nastri a caldo, i laminati mercantili e i ferri per cemento armato.

Pubblicati nel n. L 176 del 30 giugno 1978.

(162/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 31 luglio 1978:

Ceccherini Romano, notaio residente nel comune di Fubine, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Asciano, distretto notarile di Siena, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Salerno Francesco.

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Castiglione Fiorentino, distretto notarile di Arczzo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Giuliano Michele.

(6332)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Asti

Con decreto ministeriale addì 30 giugno 1978 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Asti viene prorogata fino al 30 giugno 1979 ed il dott. Giangiacomo Dapino è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati nel precedente decreto ministeriale 10 agosto 1977.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1978, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(6292)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di L'Aquila

Con decreto ministeriale 30 giugno 1978 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di L'Aquila viene prorogata fino al 30 giugno 1979 ed il dott. Virginio Pellacchi è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 febbraio 1969.

Al predetto commissario sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1978, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(6305)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni

Con decreto ministeriale 30 giugno 1978 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni, è prorogata fino al 30 giugno 1979 ed il dott. Adriano Marinensi è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 10 agosto 1977.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1978, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(6306)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto ministeriale 30 giugno 1978 viene prorogata fino al 30 giugno 1979 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì ed il dott. Luigi Rizzi viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 25 febbraio 1972.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1978, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Aldo Versino a vice commissario governativo.

(6290)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari

Con decreto ministeriale 30 giugno 1978 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari, viene prorogata al 30 giugno 1979 ed il dott. Giovanni Polito viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'Ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 1° settembre 1977.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1978, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del cav. Kaimondo Del Vecchio a vice commissario governativo.

(6304)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di selvicoltura II (selvicoltura speciale) e di estimo rurale e contabilità presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze, sono vacanti le seguenti cattedre:

- 1) selvicoltura II (selvicoltura speciale);
- 2) estimo rurale e contabilità,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6333)

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6334)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 1° agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,70	840,70	840,60	840,70	840,60	842,10	840,80	840,70	840,70	840,70
Dollaro canadese	740,60	740,60	741 —	740,60	740,30	743,60	740,45	740,60	740,60	740,60
Franco svizzero	490,75	490,75	492 —	490,75	491 —	482,30	490,81	490,75	490,75	490,75
Corona danese	151,92	151,92	152,10	151,92	151,85	151,92	151,92	151,92	151,92	151,92
Corona norvegese	157,66	157,66	157,70	157,66	157,65	157,18	157,70	157,66	157,66	157,66
Corona svedese	186,86	186,86	186,90	186,86	186,80	186,76	186,80	186,86	186,86	186,85
Fiorino olandese	382,90	382,90	383 —	382,90	383,22	381,70	383,09	382,90	382,90	382,90
Franco belga	26,224	26,224	26,22	26,224	26,20	26,18	26,228	26,224	26,224	26,22
Franco francese	193,09	193,09	193,20	193,09	193,05	192,62	193,09	193,09	193,09	193,10
Lira sterlina	1625,50	1625,50	1626,25	1625,50	1625 —	1626,15	1625,55	1625,50	1625,50	1625,50
Marco germanico	413,24	413,24	412,90	413,24	413,30	412,44	413,25	413,24	413,24	413,25
Scellino austriaco	57,35	57,35	57,35	57,35	57,25	57,12	57,86	57,35	57,35	57,35
Escudo portoghese	18,55	18,55	18,60	18,55	18,65	18,40	18,60	18,55	18,55	18,55
Peseta spagnola	10,995	10,995	11 —	10,995	10,99	10,96	10,999	10,995	10,995	10,99
Yen giapponese	4,539	4,539	4,5650	4,539	4,45	4,46	4,55	4,539	4,539	4,53

Media dei titoli del 1° agosto 1978

Rendita 5% 1935	72,925	Redimibile 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Redimibile 3,50% (Ricostruzione)	96,200	Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» 5% (Ricostruzione)	98,025	» » » Ind. 1-7-1979	101,850
» 5% (Città di Trieste)	97,225	» » » » 1-10-1979	101,125
» 5% (Beni esteri)	96,625	» » » » 1978-80	100,275
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100	Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1-1-1979	97,550
» 5,50% » » 1968-83	83,825	» » Pol. 9% 1-4-1979 I emiss.	97,700
» 5,50% » » 1969-84	77,725	» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	96,075
» 6% » » 1970-85	77,625	» » Nov. 5,50% 1-1-1980	91,400
» 6% » » 1971-86	75,550	» » Pol. 9% 1-1-1980	95,075
» 6% » » 1972-87	73,650	» » » 10% 1-1-1981	94,675
» 9% » » 1975-90	80,400	» » Nov. 5,50% 1-4-1982	80,550
» 9% » » 1976-91	82,400	» » Pol. 12% 1-1-1982	97,675
» 10% » » 1977-92	86,275		

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1978

Dollaro USA	840,75	Franco francese	193,09
Dollaro canadese	740,525	Lira sterlina	1625,525
Franco svizzero	490,78	Marco germanico	413,245
Corona danese	151,92	Scellino austriaco	57,355
Corona norvegese	157,68	Escudo portoghese	18,575
Corona svedese	186,83	Peseta spagnola	10,997
Fiorino olandese	382,992	Yen giapponese	4,554
Franco belga	26,226		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elevazione, da cinquanta a centodieci, del numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, a posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1258;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1977, n. 3952, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1978, registro n. 445, foglio n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1978, con cui è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto ministeriale, in relazione alle esigenze dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto che è interesse dell'amministrazione riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione al fine di assicurare una più vasta selezione di candidati;

Tenuto conto delle detrazioni e delle riserve da effettuare per gli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale n. 3952 del 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1978, registro n. 445, foglio n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1978, è elevato da cinquanta a centodieci.

Art. 2.

Sono riaperti i termini del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1978.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e della amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Circa la data di ricevimento delle domande, verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Le domande dovranno essere corredate del certificato medico prescritto dall'art. 4 del predetto decreto ministeriale numero 3952.

Art. 4.

Restano valide le domande validamente presentate nei termini stabiliti dal decreto ministeriale n. 3952 del 10 novembre 1977. I candidati che, in base al sopracitato decreto n. 3952, avessero presentato domanda incompleta o irregolare — ovvero corredata da certificato medico non rilasciato dalle competenti autorità — sono invitati a presentarne un'altra nei termini indicati nel presente decreto e in conformità con quanto stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 3952 del 10 novembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1978.

Art. 5.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione stabilito nel precedente art. 3.

Il bando di concorso di cui al decreto ministeriale 3952 del 10 novembre 1977 deve intendersi integrato dalle disposizioni contenute nel presente decreto con espressa deroga di quanto incompatibile con esso.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978

Registro n. 453 Esteri, foglio n. 226

(6251)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2065 del 13 luglio 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per le condotte mediche di: Arquata del Tronto - Ascoli Piceno - Carassai - Cossignano - Francavilla d'Ete - Massa Fermata - Grottazzolina - Monsampietro Morico - Montappone - Montedivovo - Montegallo - Montegiberto - Montegiorgio - Montemonaco - Consorzio di (Monterinaldo-Ortezzano) - Monte Vidon Combatte - Monte Vidon Corrado - Montottone - Moresco - Pedaso - Petritoli - Ponzano di Fermo - Ripatransone - Roccafluvione - S. Elpidio a Mare - Consorzio di (Sinerillo-Montaicone) - Torre S. Patrizio, vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976;

Visto il successivo decreto n. 543 in data 15 luglio 1978 con cui venivano stralciate dal sopracitato concorso le condotte mediche dei comuni di Montappone e Pedaso;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola:

Viste le designazioni della regione Marche, della prefettura di Ascoli Piceno, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 2811;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968 n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse si compone come segue:

Presidente:

Mastroianni dott. Domenico, dirigente della regione Marche.

Componenti:

Pucci dott. Adalberto, medico provinciale di Macerata;

De Rosa dott. Carlo, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Ascoli Piceno;

Natale prof. Pio, primario medico dell'ospedale civile di Fermo;

Sorge prof. Antonio, primario chirurgo dell'ospedale civile di S. Benedetto del Tronto;

Picciotti dott. Giuseppe, medico condotto di ruolo presso il comune di Ascoli Piceno.

Segretario:

Sisto dott. Michele, dirigente presso la sezione speciale del comitato di controllo di Ascoli Piceno.

Il concorso verrà espletato presso l'ospedale civile di Fermo non prima di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 18 luglio 1978

Il medico provinciale: VISCOMI

(6319)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo addetto al centro di citologia diagnostica vaginale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo addetto al centro di citologia diagnostica vaginale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(2745/S)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(2746/S)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA DELLA SCALA » DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di assistente della divisione di psichiatria;
- un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(2747/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;

tre posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(2729/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria generale dell'ente in Genova.

(2758/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Avviso di rettifica

Nell'avviso di concorso a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 14 luglio 1978, il rapporto di lavoro di lavoro a tempo pieno deve intendersi riferito solamente ai dieci posti di assistente di anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

(2757/S)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore